

I ruoli non incassati dopo cinque anni tornano al creditore

La riforma ha previsto discarico automatico con alcune eccezioni in caso di mancato recupero delle somme

Le nuove regole

Gestione diretta, riaffidamento con gara o ad Agenzia Riscossione

Luigi Lovecchio

A partire dai carichi affidati dal 1° gennaio di quest'anno trova applicazione la regola del discarico automatico dopo 5 anni, con alcune significative eccezioni. Tra le novità, si segnala la possibilità per l'ente creditore di affidare la riscossione dei crediti discaricati alle società abilitate alla gestione delle entrate locali, scelte con procedura ad evidenza pubblica.

Il nuovo discarico

Tra i punti fondamentali della riforma della riscossione (Dlgs 110/2024) vi è l'alleggerimento dei compiti di agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) nella gestione delle procedure di discarico dei crediti inesigibili. Questo è avvenuto con l'introduzione della regola secondo cui, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, la partita è automaticamente discaricata e ritorna quindi nella disponibilità dell'ente creditore (ad esempio, Inps, agenzia delle Entrate o enti territoriali). In sostanza, il ciclo medio di vita del credito pubblico viene individuato in poco più di cinque anni.

A tale regola sono dettate due deroghe. La prima attiene alla possibilità di anticipare il momento del discarico, in presenza di:

- chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;

- oppure assenza di beni aggredibili riscontrata mediante accesso all'anagrafe tributaria, in qualsiasi momento prima della procedura di discarico;

- o ancora mancato riscontro dal sistema informativo di agenzia delle Entrate Riscossione di nuovi beni rispetto a quelli nei riguardi dei quali sono state realizzate, nel corso del biennio precedente, operazioni di recupero forzoso, in tutto o in parte, infruttuose.

In alternativa al discarico, è disposta la possibilità della riconsegna delle partite affidate, su richiesta dell'ente creditore. Si stabilisce in particolare che quest'ultimo, prima del decorso del termine per il discarico automatico e con espressa esclusione di talune tipologie di partite, possa chiedere ad Ader la restituzione dei carichi affidati, una volta decorso il termine minimo stabilito dalla legge. Quest'ultimo è pari a 24 mesi dall'affidamento ma non oltre 30 mesi dallo stesso. Modalità e termini per avanzare tale richiesta saranno stabiliti da un apposito decreto delle Finanze.

La seconda eccezione riguarda il discarico differito e attiene, in primo luogo, alle partite che al 31 dicembre del quinto anno successivo sono oggetto di procedure concorsuali o esecutive individuali oppure di provvedimenti di sospensione (si pensi ad esempio alla sospensione giudiziale del carico). Sono inoltre esclusi dal discarico automatico i carichi per i quali sono stati conclusi accordi ai sensi del codice della crisi d'impresa oppure sono pendenti procedure di dilazione ordinarie (articolo 19 del Dpr 602/1973) oppure rivenienti da discipline agevolative (ad esempio, la rottamazione degli affidamenti).

Nelle casistiche di esclusione dalla procedura di discarico automatico, quest'ultimo si verifi-

ca, in via differita, rispettivamente al 31 dicembre del quinto anno successivo:

- a quello di cessazione della sospensione o di chiusura della procedura, per la prima casistica sopra indicata;
- a quello di inadempimento o decadenza del debitore dal piano di rateazione ovvero di revoca della sospensione, per le altre ipotesi.

La gestione dei crediti

L'articolo 5 del decreto attuativo disciplina le facoltà dell'ente creditore una volta che si sia verificato il discarico automatico. In particolare, fino a che il credito pubblico non è prescritto, il recupero forzoso delle somme può essere:

- 1 gestito direttamente dall'ente creditore;
- 2 affidato a privati individuati con procedura a evidenza pubblica;
- 3 riaffidato per due anni ad agenzia delle Entrate Riscossione, alle condizioni di servizio che saranno pubblicate sul sito istituzionale della stessa.

L'affidamento a privati deve essere effettuato mediante procedura a evidenza pubblica e riguarda unicamente i soggetti abilitati alla gestione delle entrate locali, iscritti nell'apposito albo tenuto presso il ministero delle Finanze. In tale eventualità, la riscossione coattiva deve avvenire con le modalità di cui al Titolo II del Dpr 602/1973, e cioè secondo le medesime regole dettate per l'agente della riscossione. Stante il contenuto della legge delega, si deve ritenere che il privato sia remunerato con un aggio e agisca in veste di concessionario. Questo significa, in concreto, che lo stesso agirà in nome proprio e non dell'ente creditore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





L'impatto. Le nuove regole valgono per i crediti affidati dal 1° gennaio